



Circolare dell'11 settembre 2017

Oggetto: **Norme per la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale ultraleggero.**

Con la legge 123/2017 (c.d. decreto Mezzogiorno) sono state introdotte diverse modifiche all'impianto della parte quarta al Dlgs 152/2006 (codice dell'ambiente). Tutte le misure sono volte a sanare il mancato recepimento della direttiva in materia di divieto di commercializzazione dei bio shopper (procedura infrazione 0127/2017). Un vuoto normativo che si è andato a creare per questioni formali più che di sostanza visto che la procedura di infrazione è stata aperta perché il decreto di recepimento della direttiva stessa è stato recapitato in ritardo rispetto alla scadenza prevista.

In sostanza vengono inserite, nel corpo normativo del Codice dell'Ambiente, sia le norme già in vigore relative ai divieti alla commercializzazione dei sacchetti per la spesa in plastica, sia nuovi limiti alla distribuzione di sacchetti ultraleggeri, con spessore inferiore a 15 micron, richiesti a fini di igiene o forniti come imballaggio primario per alimenti sfusi (es. ortofrutta).

In particolare, a partire dal **1° gennaio 2018** possano essere commercializzati esclusivamente sacchetti ultraleggeri biodegradabili e compostabili con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al **40%**, quota che sale al 50% a partire dal 1° gennaio 2020 e al 60% dal 1° gennaio 2021.